



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 409 del 2 aprile 2014

AA.LL. n. 36

OGGETTO: Ricorso al TAR della coop. edil. "Heidi" avverso graduatorie assegnazione suoli nel P.d.Z. 167 e nei Comparti 10, 11, 12, 13 e 17. Resistenza in giudizio. Nomina legale.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;



IL DIRIGENTE
Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore AA.GG.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pasquale la Forgia

Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE INCARICATO
DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- a mezzo PEC ricevuta al protocollo comunale al n. 19326 del 17/03/2014 è pervenuto ricorso al TAR PUGLIA – BARI promosso dalla cooperativa edilizia HEIDI per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 9952 del 6.02.2014 a mezzo del quale il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta comunicava alla cooperativa ricorrente l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva delle cooperative aspiranti all'assegnazione dei suoli nel P.d.Z 167 e la ammissione della società ricorrente alla 56^a posizione con il punteggio di 11.373,60;
- della determinazione del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta n. 119/2014 del 23.01.2014 (pubblicata in data 24.1.2014 sull'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a far data dal 23.01.2014 al 7.02.2014) che ha approvato la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei lotti dei comparti 10, 11, 12 e 13 e la pre – assegnazione dei suoli nel comparto 17, nella misura in cui assegna la 56^a posizione alla Cooperativa Heidi;
- della scheda istruttoria per graduatoria definitiva del 18.04.2013 nella misura in cui respinge in 5 punti le osservazioni pervenute in data 2.1.2013 da parte della ricorrente;
- della scheda istruttoria per graduatoria definitiva del 18.04.2013 nella misura in cui respinge in 5 punti le osservazioni pervenute in data 2.1.2013 da parte della ricorrente;
- di tutti gli atti comunque connessi, preordinati e conseguenti ancorchè non conosciuti, compresa, ove necessario;
- la deliberazione n. 11 del 13.03.2009 del Consiglio Comunale che ha conferito mandato al Dirigente del Settore Territorio di aggiornare la previgente graduatoria definitiva delle cooperative aspiranti all'assegnazione nei comparti 10, 11, 12, 13 e 17 mediante la pubblicazione di un bando pubblico integrativo; confermato per l'assegnazione nei comparti i criteri oggettivi e soggettivi statuiti dalla deliberazione n. 108/2002 e n. 17/2008; approvato il nuovo schema di convenzione da stipularsi tra Ente e cooperative

- assegnatarie , a parziale modifica di quello già precedentemente approvato (delibera di C.C. n. 46/2001 e successiva delibera di G.C. n. 437 dell'11.1.2004);
- la determinazione dirigenziale n. 176 del 29.12.2012 di approvazione della graduatoria provvisoria; nonché per il riconoscimento della illegittimità dell'esclusione della società ricorrente dal novero delle cooperative assegnatarie utilmente classificate in graduatoria e del conseguente diritto (rectius interesse) ad essere utilmente collocata in graduatoria al fine di rientrare nel novero delle società assegnatarie dei lotti dei suoli nel P.d.Z. 167 nel Comune di Molfetta ed al diritto al risarcimento del danno da perdita di chance (nel caso di definitiva compromissione del detto interesse nelle more del giudizio), nella misura da determinare in corso di causa anche a mezzo CTU nella misura della differenza fra il costo di n. 10 alloggi che avrebbe potuto realizzare nell'ambito dell'E.R.P. ed un pari numero di alloggi da reperire nell'ambito dell'edilizia privata nel medesimo ambito urbanistico.

Ritenuto di resistere al ricorso in oggetto e di costituirsi in giudizio a difesa della legittimità dell'operato degli uffici comunali ed in particolare in difesa delle graduatorie approvate.

Ritenuto, all'uopo, di affidare l'incarico di patrocinare e difendere l'Ente all'Avv. Nino MATASSA, profondo conoscitore delle problematiche relative alla realizzazione del P.d.Z. 167, dell'art. 51 Legge 865/71 e dei comparti edilizi nel Comune di Molfetta.

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di resistere al ricorso promosso dalla cooperativa edilizia "Heidi" e conseguentemente di costituire il Comune di Molfetta dinanzi al TAR Puglia – Bari nel giudizio, come meglio specificato nelle premesse.
2. Di conferire all'uopo, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, l'incarico di patrocinio e di rappresentanza processuale dell'Ente all'Avv. Nino MATASSA, via Andrea Da Bari n. 35, come meglio specificato nelle premesse.
3. Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio.e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL.
4. Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.
5. Di dare atto che il compenso per l'incarico sarà pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con legge 24.03.2012 n. 27.

6. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa una volta pattuito il compenso ai sensi del precedente punto 5.
7. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 6.
8. Di trasmettere al Sindaco copia conforme del presente provvedimento.



**Il Dirigente incaricato
del Settore AA.GG.
(arch. Lazzaro Pappagallo)**

A handwritten signature in black ink is written over the official name, appearing as a stylized, cursive scribble.



**Il presente provvedimento
non ha rilevanza contabile**

A large, handwritten signature in black ink is written across the lower center of the page, overlapping the text 'Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile'.



U.O. Affari Istituzionali

Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

15 APR. 2014



Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado la Forgia